



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 156 del 07/08/2024

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SIKUEL S.R.L. C/COMUNE DI TAORMINA - DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sette** del mese di **agosto** alle ore **12:00** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Vicesindaco **Antonio Lo Monaco** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale **Angela La Torre**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	No
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	No

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Municipale

Area competente: Area Economico - Finanziaria

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa La Torre Angela

Proponente: Assessore al Bilancio - Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Sikuel S.r.l. c/Comune di Taormina - Definizione bonaria della controversia ed approvazione schema di transazione.

Premesso che:

- con nota inviata in data 8 aprile 2024, ed acquisita al protocollo n. 14923 la Sikuel srl chiedeva il compenso di € 118.281,90 oltre IVA per servizi resi in favore del Comune di Taormina, richiamando la Determina Dirigenziale n. 53/2022 e l'Ordine Mepa n. 6759219, giusta fattura n. 2100258 emessa in data 23.08.2023;
- la richiesta dei compensi era giustificata dal file denominato: *"Ordine Mepa 6759219_Scheda Tecnica"* nel quale, a pag. 2, era presente un paragrafo denominato *"4. Compensi"* trascritto nella parte di interesse:
"compensi relativi alle attività ed i servizi finalizzati alla ricerca evasione/elusione dell'intera Area Tributi, saranno ancorati al raggiungimento di obiettivi tangibili in ordine alle somme di Accertamenti Esecutivi (emessi, notificati e definiti, non annullati in autotutela e che abbiano superato i 60 gg dalla notifica)...;
- con nota prot.n. 16522 del 17.04.2024 la responsabile d'area, dott.ssa La Torre, trasmetteva al Segretario generale una relazione interna sugli affidamenti ricevuti dalla Ditta Sikuel s.r.l. e sulla richiesta di pagamento del 08.04.2024 evidenziando di non potere procedere alla liquidazione dell'importo richiesto per assenza di impegno finanziario ed anche in ragione del fatto che la somma ingiunta comprendeva il pagamento servizi (avvisi Imu) che esulavano dalla Determinazione Dirigenziale n. 53 del 25 marzo 022, dell'Area Servizi alla Città con la quale l'Ente aveva affidato tramite ODA sul MEPA alla ditta Sikuel Srl con sede in via Mariano Rumor, 8 - 97100 Ragusa (RG) P. IVA: 01201690888 *"per la fornitura dei servizi di supporto dell'attività di ricerca evasione/elusione e supporto regolamentari e servizio banca dati e norme regolamentari gestione TARI, per l'anno 2022, manutenzione e assistenza dei software applicativi in uso presso l'Area Servizi alla Città - Entrate Tributarie e Patrimoniali, per un ammontare di € 7.320,00 oltre IVA per l'anno 2022"*. Impegnando la spesa in questione *"alla Missione 01 Programma 04 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 01041.03.00104115 esercizio finanziario 2022 in fase di predisposizione"*. Nella predetta nota veniva prospettata l'ipotesi di una transazione ma soltanto nel caso in cui Sikuel srl avesse acconsentito ad una drastica riduzione delle somme;
- con nota del 11.06.2024 prot.n. 24042 l'Amministrazione Comunale chiedeva la proroga del servizio di assistenza software;
- con nota prot. n. 24335 del 12.06.2024 la Sikuel srl metteva in mora l'Amministrazione comunale avvertendo che avrebbe agito per le vie legali in

caso di omesso o negativo riscontro e con nota del 12.06.2024 prot.n. 24488, comunicava anche il diniego alla proposta di proroga del servizio di assistenza software, seguita dal rifiuto degli operatori Sikuel di voler prestare assistenza telefonica agli uffici dell'Ente sui gestionali in uso agli uffici tributi, sino a che la fattura di cui sopra non fosse stata pagata;

- dopo un incontro intercorso tra le parti, la responsabile d'area, dott.ssa Torre, con nota prot. n. 31435 del 26.07.2024, ha proposto di addivenire ad una transazione per un importo complessivo di euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) oltre IVA
- la proposta è stata accettata con nota del 30.07.2024 acquisita al prot. n. 32000 con l'unica prescrizione posta dalla Ditta che il pagamento sia effettuato entro e non oltre il 31 agosto 2024;
- in data 06.08.2024 è stato acquisito con numero di prot. 32981 ed allegato in atti, anche il parere legale dell'Avv. Alessandro Franciò, consulente esterno dell'Ente, favorevole all'accordo transattivo;
- la Giunta non ha motivo di discostarsene;

Ricordato che:

- ✓ giuridicamente, la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o la prevengono prima che nasca, e che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti sostanziali di una sentenza passata in giudicato;
- ✓ *la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale, in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione*
- ✓ con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente;

Considerato che la materia degli accordi transattivi è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alla conclusione che "le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debiti fuori bilancio";

Tenuto conto che:

- il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni è stato - più volte - oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018, n. 108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, ha riassunto i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici. Più specificamente, il Collegio

Contabile ha precisato i presupposti che possono legittimare il ricorso alla transazione:

a. *"i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa"*;

b. *ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite:*

Rilevato che:

- come precisato dalla stessa Corte dei Conti Lombardia nella delibera 108/2018, spetta all'Ente Locale, prima di poter concludere validamente una transazione, verificare che la prestazione del privato sia stata effettivamente resa e come tale ricevuta dallo stesso Ente, ovvero che la stessa non sia posta in capo ad altri soggetti che erano tenuti all'adempimento;
- la decisione di proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione, nonché la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa, spettano all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa, e come tutte le scelte discrezionali non sono soggette a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

Atteso che uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, "da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, della situazione normativa e di eventuali orientamenti giurisprudenziali

in merito alla controversia oggetto di transazione, sottolineando l'opportunità, da parte dell'Amministrazione, di chiedere un parere legale sull'accordo (Corte dei Conti Lombardia delibera n. 108/2018)";

Ritenuto, inoltre, che nel caso di specie, la transazione appare estremamente conveniente per le ragioni, espresse dal legale nel parere, che così si possono riassumere:

- a) la prestazione dei servizi per la quale viene richiesto il compenso è stata realmente effettuata dalla Sikuel srl;
- b) nel caso in cui la Sikuel adisse il tribunale ordinario al fine di ottenere la somma rivendicata, l'Ente dovrebbe affidare l'incarico ad un avvocato esterno per la difesa in giudizio e i relativi oneri ammonterebbero per l'Ente a non meno di euro 7.052,00 (importo ai minimi tariffari da corrispondere all'avvocato, ex D.M. 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione di riferimento);
- c) il giudizio stesso avrebbe sempre una certa alea dovuta e sarebbe sempre possibile il rischio di soccombenza o, comunque, quello piuttosto insidioso di compensazione delle spese di lite anche in caso di vittoria nel merito. In considerazione del valore della res litigiosa e degli oneri che possono essere posti a carico del Comune di Taormina, questi rischi possono ragionevolmente essere circoscritti ricorrendo ad un oculato accordo transattivo;
- d) la controparte con nota del 30.07.2024 acquisita al prot. n. 32000 che si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta transattiva per la somma di euro 15.600 oltre IVA, sicché l'esborso coinciderebbe, quasi, con le competenze da riconoscere al professionista che dovrebbe costituirsi in un eventuale giudizio in favore dell'Ente;
- e) - la Sikuel srl si è impegnata, a seguito dell'avvenuto pagamento, a prorogare il servizio di assistenza software sui gestionali in uso agli uffici tributi, di importanza fondamentale per l'Ente al fine di evitare una possibile interruzione del servizio che potrebbe concretizzarsi in caso di apertura di un contenzioso con la predetta Società;
- f) - l'Ente intende riconoscere e pagare solo la prestazione per la quale esisteva la Determina Dirigenziale di affidamento (riguardante l'attività accertativa Tari), anche se con un diverso e minore impegno finanziario; ma nel servizio prestato da Siquel vi è anche l'emissione e notifica n. 81 avvisi di accertamento Imu per un importo complessivo di euro 327.065,85 e anche di ciò si deve tenere conto nella transazione;

Ritenuto opportuno e conveniente per questo Comune addivenire ad un componimento bonario della controversia, alle condizioni riportate nello schema di accordo transattivo allegato al presente atto, per effetto del quale questo Ente si impegna a pagare a favore della Sikuel S.r.l. la somma di € 15.600,00 oltre IVA a saldo, stralcio e totale soddisfo di ogni pretesa vantata dalla Società, perché assolutamente

vantaggioso per questo Comune, sia sotto il profilo economico, che sotto il profilo delle prevenzioni di ulteriori liti e contenziosi con la società;

Ritenuto, altresì, doveroso procedere all'approvazione dello schema di transazione per le motivazioni sopra esplicitate, nonché autorizzare la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Entrate a procedere alla relativa sottoscrizione;

Dato atto che con nota del 06.08.2024 prot.n.32939 è stato trasmesso alla Sikuel S.r.l. lo schema di proposta transattiva per adesione;

Preso atto dell'accettazione della proposta transattiva sottoscritta dal legale rappresentate della SIKUEL S.r.l. acquisita con nota del 06.08.2024 assunta al protocollo generale dell'Ente al n°32992;

Considerato che:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, deliberazione n. 80/PAR/2017, del 25 maggio 2017). Ciò in quanto accordi transattivi presuppongono la decisione *dell'Ente* di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.";
- Il parere del Revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio (Cfr., ex *alteris*, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n. 181/PAR/2013, secondo cui "*l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio*"); conforme Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 5/2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2013 della

Sezione regionale di controllo per il Piemonte, secondo cui “l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri, è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”);

Dato atto che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su apposito capitolo di bilancio e che con successiva determinazione del Responsabile dell’ Area competente si provvederà ad assumere formale impegno e liquidazione di spesa;

Vista la deliberazione di C.C. n°66 del 22.07.2021 con la quale è stato dichiarato il dissesto del Comune di Taormina, ai sensi dell’art. 246 e segg. D.Lgs n.267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n°78 del 09.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di contabilità;


PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) **Di prendere atto** delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) **Di addivenire**, per le motivazioni esplicitate in narrativa, ad una soluzione in via transattiva ai sensi dell’art.1965 del codice civile, prevenendo l’insorgere di una controversia tra il Comune di Taormina e la Sikuel S.r.l, riguardante il mancato pagamento di servizi di supporto, per un ammontare quantificato in € 15.600,00 quindicimilaeseicento/00 oltre IVA;
- 3) **Di approvare** lo schema di transazione con la Società Sikuel S.r.l., in allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di autorizzare** il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria - Entrate alla sottoscrizione della transazione in rappresentanza dell’Ente, nonché a porre in essere ogni conseguenziale adempimento di carattere gestionale;
- 5) **Di dare atto** che la complessiva spesa di € 19.032,00 è stanziata alla Missione 1 Programma 4 Tit. 1 Macroagr.3 Cap. 01041.03.00104115 del bilancio 2024 - 2026;

- 6) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per addivenire celermente alla definizione in via transattiva del potenziale contenzioso di cui trattasi al fine di ottenere la proroga dei servizi di gestione software richiamati in premessa.

Taormina, 06.08.2024

L'Assessore al Bilancio
Dott. Giuseppe Sterrantino



Oggetto: Sikuel S.r.l. c/Comune di Taormina - Definizione bonaria della controversia ed approvazione schema di transazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 06-8-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA



Dott.ssa Angela La Torre

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 06-8-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA



Dott.ssa Angela La Torre



COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

SCHEMA DI TRANSAZIONE EX ART. 1965 CC

L'anno **duemilaventiquattro** addì 06 del mese di **agosto** presso la sede municipale del Comune di **Taormina**, viene redatta la presente scrittura privata

TRA

Il **Comune di Taormina**, con sede in Taormina, Corso Umberto C.F./P.IVA 00299100834, rappresentato dal Responsabile Area Economico – Finanziaria – Entrate – Dott.ssa Angela La Torre, nata a Francavilla di Sicilia (ME) il 18.09.1970 (C.F. LTRNGL70P58D765X), incaricato alla sottoscrizione del contratto giusta Delibera di G.M. n....

E

La Sikuel srl. con sede in via Mariano Rumor, 8 – 97100 Ragusa (RG) P. IVA: 01201690888, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig Orazio Distefano nato a Ragusa il 26/07/1964 C.F DSTRZO64L29H163D.

PREMESSO CHE:

con nota inviata in data 8 aprile 2024, ed acquisita al protocollo n. 14923 la Sikuel srl chiedeva il compenso di **euro 118.281,90** per servizi resi in favore del Comune di Taormina, richiamando la Determina Dirigenziale n. 53/2022 e l'Ordine Mepa n. 6759219, emettendo fattura n. 2100258 del 22.08.2023 100.000,00; la richiesta dei compensi era motivata dal file denominato: "*Ordine Mepa 6759219_Scheda Tecnica*" nel quale, a pag. 2, è presente un paragrafo denominato "4. Compensi" che viene trascritto nella parte di interesse:

"compensi relativi alle attività ed i servizi finalizzati alla ricerca evasione/elusione dell'intera Area Tributi, saranno ancorati al raggiungimento di obiettivi tangibili in ordine alle somme di Accertamenti Esecutivi (emessi, notificati e definiti, non annullati in autotutela e che abbiano superato i 60 gg dalla notifica)...;

con nota prot. 24335 del 12.06.2024 la Sikuel srl ha messo in mora l'Amministrazione comunale avvertendo che avrebbe agito per le vie legali in caso di omesso o negativo riscontro;

con nota del 11.06.2024 prot.n.24042 l'Amministrazione Comunale ha chiesto la proroga del servizio di assistenza software;

con nota del 12.06.2024 prot.n. 24488, la Sikuel srl ha comunicato il diniego alla proposta di proroga del servizio di assistenza software, seguita dal rifiuto degli operatori Sikuel di voler prestare assistenza telefonica agli uffici dell'Ente sui gestionali in uso agli uffici tributi, in ragione dell'omesso pagamento del servizio prestato;

PREMESSO ANCORA CHE:

- la fattura n. 2100258 del 22.08.2023 100.000,00 che è stata rifiutata dall'Ente;
- con nota inviata alla Sikuel srl in data 05.07.2024 prot.n. 27954 la Responsabile d'Area Economico Finanziaria – Entrate dott.ssa Angela La Torre ha riscontrato la richiesta della Sikuel srl manifestando la propria disponibilità ad un incontro con i legali delle rispettive parti per addivenire ad una definizione bonaria della vicenda;
- nell'incontro congiunto tenutosi in presenza del rappresentante legale della Sikuel in data 22.07.2024 è stato evidenziato di non potere procedere la pagamento dell'importo dovuto per assenza di impegno finanziario ed anche in ragione del fatto che la somma ingiunta comprendeva il pagamento servizi (avvisi Imu) che esulavano dalla Determinazione Dirigenziale n. 53 del 25 marzo 022, dell'Area Servizi alla Città con la quale l'Ente aveva affidato tramite ODA sul MEPA alla ditta Sikuel Srl con sede in via Mariano Rumor, 8 – 97100 Ragusa (RG) P. IVA: 01201690888 *"per la fornitura dei servizi di supporto dell'attività di ricerca evasione/elusione e supporto regolamentari e servizio banca dati e norme regolamentari gestione TARI, per l'anno 2022, manutenzione e assistenza dei software applicativi in uso presso l'Area Servizi alla Città – Entrate Tributarie e Patrimoniali, per un ammontare di € 7.320,00 oltre IVA per l'anno 2022". Impegnando la spesa in questione "alla Missione 01 Programma 04 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 01041.03.00104115 esercizio finanziario 2022 in fase di predisposizione";*

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) – Italia .Tel. 09426101

e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it – pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

PREMESSO ANCORA CHE

- dopo un incontro intercorso tra le parti, la responsabile d'area, dott.ssa La Torre, con nota prot. n. 31435 del 26.07.2024 ha proposto di addivenire ad una transazione per un importo complessivo di euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) oltre IVA
- la proposta è stata accettata con nota del 30.07.2024 acquisita al prot. n. 32000 con l'unica prescrizione che il pagamento fosse effettuato entro il 31 agosto 2024;

CIO' PREMESSO E RITENUTO

da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, col presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, convengono e pattuiscono quanto appresso.

Art. 1

Le premesse costituiscono elemento integrante del presente atto di transazione. A tal fine le parti, reciprocamente, riconoscono certezza giuridica alle situazioni e ai fatti narrati, che accertano e attestano come definitivi ed immutabili, vincolandosi a non sollevare contestazioni al riguardo, rinunciando ad allegazioni, eccezioni, contestazioni o difese sul punto.

Art. 2

Con il presente atto di transazione le parti intendono accordarsi in relazione alla definitiva estinzione di ogni rapporto fra di esse relativo alle vicende specificate in premessa.

Esse, pertanto, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, il contenzioso stragiudiziale in atto tra le parti come segue;

A transazione e saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa comunque dipendent dai rapporti di cui in premessa, la Sikuel srl si obbliga a rinunciare definitivamente al compenso di **euro 118.281,90** per servizi resi in favore del Comune di Taormina, richiamando la Determina Dirigenziale n. 53/2022 e l'Ordine Mepa n. 6759219 richiesto con la fattura n. emessa il 22.08.2023 e poi rifiutata dall'Ente;

Il Comune di Taormina si obbliga, a saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa, a riconoscere l'importo di euro € 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) oltre IVA,

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) - Italia . Tel. 09426101

e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it - pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

somma non produttiva di interessi legali e rivalutazione monetaria. Somma da pagare in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2024.

La Sikuel srl si obbliga ad attivare la proroga del contratto di servizio di assistenza software sui gestionali in uso agli uffici tributi, contestualmente all'avvenuto pagamento;

Art. 3

La transazione ha efficacia novativa e sostituisce integralmente qualsiasi precedente rapporto.

Il patto potrà essere risolto, ex art. 1453 cc.

La Sikuel srl con l'avvenuto pagamento della somma sopra indicata rinuncia ad ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune di Taormina e/o suoi aventi causa, derivante dal rapporto come sopra descritto, concreti e potenziali, e non avrà null'altro da pretendere, a nessun titolo avendo il presente accordo natura di transazione in applicazione dell'art. 1965 cc.

Art. 4


Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto è competente il Foro di Messina.

La presente scrittura è redatta in doppio originale.

Letto, approvato e sottoscritto

RG. 6-8-2024

La Sikuel srl
L'Amministratore delegato
Orazio Distefano



**ALESSANDRO
FRANCIO'**

I = ALESSANDRO *Avv. Alessandro Francio'*
ANCIO'
= IT

Messina, 05 agosto 2024

Comune di Taormina
Corso Umberto 219
Cap 98039 Taormina (Me)

pec: protocollo@pec.comune.taormina.it

alla cortese attenzione della dott.ssa Angela La Torre

OGGETTO: richiesta parere ai fini della transazione con la Sikuel srl

Con mail del 05 agosto 2024, allo scrivente, consulente dell'Ente giusta Delibera di G.M. n. 280 DEL 05.09.2023 e Determinazione Dirigenziale n. 87 del 29.09.2023 – Area Economico Finanziaria – Entrate, è stato chiesto di formulare un parere in merito alla possibilità di addivenire ad una transazione con la Sikuel srl.

Questi i fatti.

Con nota inviata in data 8 aprile 2024, ed acquisita al protocollo n. 14923 la Sikuel srl chiedeva il compenso di **euro 118.281,90** per servizi resi in favore del Comune di Taormina, richiamando la Determina Dirigenziale n. 53/2022 e l'Ordine Mepa n. 6759219

La richiesta dei compensi era giustificata dal file denominato: “*Ordine Mepa 6759219_Scheda Tecnica*” nel quale, a pag. 2, era presente un paragrafo denominato “4. Compensi” trascritto nella parte di interesse:
“*compensi relativi alle attività ed i servizi finalizzati alla ricerca evasione/elusione dell'intera Area Tributi, saranno ancorati al raggiungimento di obiettivi tangibili in ordine alle somme di Accertamenti Esecutivi (emessi, notificati e definiti, non annullati in autotutela e che abbiano superato i 60 gg dalla notifica)...;*”

La fattura emessa dalla Società veniva rifiutata dall'Ente che riscontrava la richiesta di pagamento con un diniego.

L'Amministrazione comunale evidenziava di non potere procedere la pagamento dell'importo dovuto per assenza di impegno finanziario ed anche in ragione del fatto che la somma ingiunta comprendeva il pagamento servizi (avvisi di accertamento Imu) che esulavano dalla Determinazione Dirigenziale n. 53 del 25 marzo 022, dell'Area Servizi alla Città con la quale l'Ente aveva affidato tramite ODA sul MEPA alla ditta Sikuel Srl con sede in via Mariano Rumor, 8 – 97100 Ragusa (RG) P. IVA: 01201690888 *“per la fornitura dei servizi di supporto dell'attività di ricerca evasione/elusione e supporto regolamentari e servizio banca dati e normo regolamentari gestione TARI, per l'anno 2022, manutenzione e assistenza dei software applicativi in uso presso l'Area Servizi alla Città – Entrate Tributarie e Patrimoniali, per un ammontare di € 7.320,00 oltre IVA per l'anno 2022”*. Impegnando la spesa in questione *“alla Missione 01 Programma 04 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 01041.03.00104115 esercizio finanziario 2022 in fase di predisposizione”*.

Stante l'omesso pagamento della fattura, Sikuel si rifiutava di prorogare il servizio di assistenza software utilizzato dal Comune di Taormina per la gestione dei tributi e delle entrate comunali.

Con successiva nota la responsabile d'area, dott.ssa La Torre, proponeva di addivenire ad una transazione per un importo complessivo di euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) oltre IVA. Proposta che veniva accettata da Siquel.

In Diritto

Se è vero che il servizio è stato affidato in assenza (parziale) di copertura finanziaria e che dunque gli oneri dovrebbero ricadere interamente sul funzionario che lo ha richiesto (*cf*r: TUEL art. 153 comma V stabilisce che: *“Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”*; art. 191: *“Gli enti locali possono*

effettuare spese solo se sussiste l'impegno (di spesa, ndr) contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5" [...] "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura"); ciò non di meno lo scrivente ritiene che la fattispecie non ricada nell'alvo dei debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL – da ripianare/ratificare o da ascrivere alla esclusiva responsabilità del funzionario - e che nulla osti all'utilizzo dello strumento della transazione.

Come evidenziato nei principi contabili n. 2 emanati nel 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno, al punto 104, *"gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del Tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo"*.

La fattispecie dell'accordo transattivo non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio, in quanto presuppone la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente *"definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo"*.

Per costante giurisprudenza *"l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 Tuel <è da considerarsi tassativa>, sicché non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio che non rientrano nelle tipologie individuate: l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio"* (ex multis, Corte dei conti, Sezione Piemonte,

deliberazione n. 4/2007; Corte dei conti, Sezione Basilicata, deliberazione n. 16/2007; Corte dei conti, Sezione Puglia, deliberazione n. 106/2009; Corte dei conti, Sezione Umbria 123/2015; Corte dei conti, Sezione Puglia 80/2017; Corte dei conti, Sezione Lombardia 181/2017; Corte dei conti, Sez. Reg. contr. Lazio deliberazione n. 14/2021/PAR; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 34/2020/PAR; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR).

Un recente pronunciamento dei Giudici contabili emiliani (**Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazione n. 199/2023/PRSP**) ribadisce il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui il contratto di transazione non è riconducibile alle ipotesi di debito fuori bilancio tassativamente previste dall'art. 194 del Tuel n. 267/2000, di competenza del Consiglio, per la *"natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio"*.

La previsione dell'art. 194 non è suscettibile di estensione ad altre tipologie di spesa, la quale ha carattere tassativo, sicché non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio che non rientrano nelle tipologie individuate, escludendo il parere dell'Organo di revisione nel caso di accordo transattivo di competenza della Giunta.

Si evidenzia che la transazione in oggetto non può ritenersi un tentativo di aggirare le previsioni di cui all'art. 194 di cui sopra.

Tale ultima affermazione ci consente di entrare nel merito della questione.

Premesso che è evidente l'esistenza di un potenziale conflitto con la Sikuel, ove non venisse pagato alla Ditta richiedente alcun importo per servizi realmente resi, sull'utilità della transazione, nel caso in specie, non possono esservi dubbi.

Per i seguenti **MOTIVI**:

a) balza agli occhi che, nel caso in cui la Sikuel adisse il tribunale ordinario al fine di ottenere la somma rivendicata, l'Ente sarebbe costretto ad affidare l'incarico ad un avvocato esterno per la difesa in giudizio i relativi oneri ammonterebbero, per l'Ente,

a non meno di euro 7.052,00 (importo ai minimi tariffari da corrispondere all'avvocato, ex D.M. 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione di riferimento);

b) il giudizio stesso avrebbe sempre una certa alea e sarebbe sempre possibile il rischio di soccombenza o, comunque, quello piuttosto insidioso di compensazione delle spese di lite anche in caso di vittoria nel merito. Di contro, in considerazione del valore della res litigiosa e degli oneri che possono essere posti a carico del Comune di Taormina, questi rischi possono ragionevolmente essere circoscritti ricorrendo ad un oculato accordo transattivo;

c) è poi tranciante è il fatto che la controparte si sia dichiarata disponibile ad abbattere di oltre l'90% l'importo della iniziale richiesta (euro 15.600 oltre IVA), sicchè l'esborso coinciderebbe, quasi, con le competenze da riconoscere al professionista che dovrebbe costituirsi in un eventuale giudizio in favore dell'Ente;

d) inoltre, la Sikuel srl si è impegnata, a seguito dell'avvenuto pagamento, a prorogare il servizio di assistenza software sui gestionali in uso agli uffici tributi, di importanza fondamentale per l'Ente al fine di evitare una possibile interruzione del servizio che potrebbe concretizzarsi in caso di apertura di un contenzioso con la predetta Società. Questo *quid pluris* fa sì che l'operazione non possa considerarsi elusiva di una approvazione di un debito fuori bilancio e non possa inquadrarsi nell'alveo dell'art. 194 di cui sopra;

e) infine, l'Ente intende riconoscere e pagare *solo* la prestazione per la quale esisteva la Determina Dirigenziale di affidamento (riguardante l'attività accertativa Tari), anche se con un diverso e minore impegno finanziario; ma nel servizio prestato da Siquel risulta anche l'emissione e notifica n. 81 avvisi di accertamento Imu per un importo complessivo di euro 327.065,85. Anche sotto tale profilo la questione differisce e di molto rispetto a quella afferente al pagamento per intero di un debito contratto da un Funzionario in assenza di provvista.

Le considerazioni sopra riportate inducono lo scrivente a rendere un parere positivo in merito alla richiesta formulata.

Avv. Alessandro Franciò

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sferra

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Angela la Torre

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 07-8-2024

Il Vice Segretario Comunale
Angela La Torre